



CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

PROCEDURA SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE

Rev. 0 del	Preparato da: Camera di Commercio di Cosenza Servizio 2 "Risorse umane - Bilancio e Finanza"	Approvato da: Segretario Generale Ordine di Servizio n. 3 del 29.02.2016
------------	--	---



Sommario

1. SCOPO DELLA PROCEDURA	2
2. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO.....	2
3. RESPONSABILITA' DEL WHISTELBLOWER.....	3
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
5. COME EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	4
6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	4
7. GESTIONE SEGNALAZIONI ANONIME.....	5



1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La segnalazione di illeciti è una manifestazione di senso civico e come tale va tutelata. La procedura ha la finalità di eliminare eventuali ostacoli che si interpongono tra la volontà di colui che effettua la segnalazione, il “*whistleblower*”, ed i dubbi circa la procedura da seguire e i timori di eventuali ritorsioni.

È necessario pertanto fornire al *whistleblower* tutte le informazioni operative quali: l’oggetto, i contenuti e il metodo di trasmissione delle segnalazioni nonché le tutele garantite dalle norme e dalle procedure adottate dall’ente, quali l’anonimato e i divieti di discriminazione nei suoi confronti.

2. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

La normativa introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell’OECD13, la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.).

La disposizione di cui all’art. 54 bis D.Lgs n. 165/2001, per come recepito nel presente regolamento, assicura tre garanzie:

1. la tutela dell’anonimato.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative) l’identità del whistleblower deve essere mantenuta sotto tutela dell’anonimato. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare grave nei confronti del Responsabile della prevenzione e corruzione.

In ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui :

- a) vi sia il consenso espresso del segnalante;
- b) la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive

2. il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower



Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il segnalante o una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione di riferimento devono segnalare ogni ritorsione subita a causa della segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica per i provvedimenti di competenza.

3. la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/90 e sommi. La segnalazione quindi non può essere oggetto di visione o estrazione di copie.

3. RESPONSABILITA' DEL WHISTELBLOWER

Il whistleblower è responsabile penalmente e disciplinarmente delle segnalazioni false e rese con dolo, con volontà "*malicious report*", ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

4. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Sono casi di condotte illecite solo a titolo esemplificativo: i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella



segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

5. COME EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione a mezzo posta o mediante deposito in apposita cassetta sita al piano terra della sede centrale o mediante invio telematico appositamente implementato. Fino al rilascio di sistema informatico le segnalazione potranno essere inviate solo in forma cartacee. La segnalazione in forma cartacea deve essere introdotta in doppia busta chiusa (segnalazione chiusa in una busta riposta in altra busta) con la dicitura su entrambe le buste di " **riservata personale - segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione**"

Nel caso di denunce che implicano il responsabile per la prevenzione della corruzione le segnalazioni devono essere inviate direttamente all'ANAC.

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando il modulo allegato alla presente procedura, pubblicizzato sul sito camerale e sulla intranet camerale, o con altro modulo e devono contenere le seguenti informazioni:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, in caso di soggetto diverso dal dipendente indicare ruolo o incarico rivestito nella Camera di Commercio;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti;
- c) le circostanze, anche approssimative, di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le buste ricevute con la dicitura " **riservata personale - segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione**" dovranno essere prontamente assegnate a cura dell'ufficio protocollo, che procederà a registrarle in maniera riservata senza aprire la busta.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ricevute la busta ancora sigillata potrà accedere al contenuto adottando un comportamento che tuteli la riservatezza del contenuto segnalato, il soggetto segnalante ed eventuali altre persone a cui si fa riferimento nella segnalazione.



Il dipendente o il Responsabile per la prevenzione che violano le disposizione di riservatezza sarà soggetto a procedimento disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Il Responsabile per la prevenzione ricevuta la segnalazione deve prontamente verificare la fondatezza della segnalazione improntando la propria azione a principi di imparzialità e riservatezza. L'iter di verifica deve essere completato nel termine di 20 giorni.

Nel caso che all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata il Responsabile deve a seconda della natura dell'illecito denunciato e garantendo le tutele di cui al summenzionato art. 54 bis del D.lgs 165/2001:

1. segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria competente
2. segnalazione alla corte dei conti
3. segnalazione all'Anac o ad altre autorità competenti
4. attivazioni delle procedure per le azioni disciplinari

Durante tutto l'iter il responsabile per la prevenzione deve:

- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione. A tal fine provvede a conservare la segnalazione in busta chiusa e sigillata con ceralacca e firma autografa sui lembi. Utilizzerà durante l'iter procedurale estratti crittografati o epurati da tutti i riferimenti che possono condurre all'identità del dipendente
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette,
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati, utilizzando sistemi di crittografia negli estratti
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici o incontri riservati, di verificare lo stato di avanzamento
- mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

7. GESTIONE SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, **non verranno prese in considerazione** nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti.